



Provincia di Caserta

STATUTO

- ❖ **Proposto con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 17. del 31 luglio 2015**
- ❖ **Approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 09 settembre 2015**

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Provincia di Caserta**
- Art. 2 – Territorio e sede**
- Art. 3 – Stemma e gonfalone**
- Art. 4 – Forme di democrazia paritaria**
- Art. 5 - Pianificazione strategica**
- Art. 6 - Funzioni della Provincia**

TITOLO II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- CAPO I - Collaborazione tra Enti Locali**
- Art. 7 - Rapporti con altri Enti**
- Art. 8 - Collaborazione con altre forme associative**
- CAPO II - Diritto di accesso e di informazione**
- Art. 9 – Informazione e diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi**
- CAPO III – Istituti di partecipazione**
- Art. 10 - Garanzia di partecipazione**
- Art. 11 - Forme di consultazione popolare**
- Art. 12 - Consultazione e referendum consultivo**
- Art. 13 - Altre forme di partecipazione e consultazione popolare**

TITOLO III ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

- CAPO I – Organi di Governo**
- Art. 14 - Organi**
- Art. 15 – Pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale**
- CAPO II – Presidente della Provincia**
- Art. 16 - Competenze e funzioni del Presidente**
- Art. 17 - Costituzione e rappresentanza in giudizio**
- Art. 18 – Cessazione dalla carica di Presidente della Provincia**
- Art. 19 – Sospensione dalla carica di Presidente della Provincia**
- Art. 20 – Dimissioni dalla carica di Presidente della Provincia**
- Art. 21 - Provvedimenti del Presidente della Provincia, del Consiglio Provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci**
- CAPO III – Consiglio Provinciale**
- Art. 22 – Composizione, rappresentatività e funzionamento del Consiglio**
- Art. 23 - Competenze del Consiglio**
- Art. 24 - Prima seduta del Consiglio**
- Art. 25 – Lavori del Consiglio**
- Art. 26 – Consiglieri**
- Art. 27 – Decadenze e dimissioni**
- Art. 28 – Gruppi Consiliari e nomina del Capogruppo**
- Art. 29 – Commissioni Consiliari permanenti**
- Art. 30 – Commissioni Consiliari speciali**
- CAPO IV – Assemblea dei Sindaci**
- Art. 31 – Assemblea dei Sindaci**
- Art. 32 – Assemblea dei Sindaci – Funzionamento**
- Art. 33- Deliberazioni degli organi collegiali**

TITOLO IV IL DIFENSORE CIVICO

- Art. 34 - Istituzione del Difensore Civico**
- Art. 35 – Elezione del Difensore Civico**
- Art. 36 – Cause di cessazione**
- Art. 37 – Funzioni**

TITOLO V ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

- CAPO I- Servizi**

Art. 38 – Servizi pubblici

CAPO II-Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

Art. 39 - Principi e forme organizzative

Art. 40-Organismi di direzione amministrativa della Provincia

CAPO III-Funzioni Dirigenziali

Art. 41 – Segretario Generale e Vice Segretario Generale – Funzioni

Art. 42 – Posizioni Dirigenziali

Art. 43 – Direttore Generale

Art. 44 – Responsabilità dei Dirigenti

Art. 45 – Collaborazioni esterne ed incarichi di ricerca e studio

TITOLO VI

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

CAPO I-Ordinamento Finanziario

Art. 46 – Ordinamento Finanziario

Art. 47 – Demanio e Patrimonio

CAPO II-Ordinamento Contabile

Art. 48 – Ordinamento contabile

CAPO III- Sistema dei controlli

Art. 49 – Controlli interni

Art. 50 – Collegio dei Revisori

CAPO IV-Tesoreria

Art. 51 – Tesoreria e riscossione delle entrate

CAPO V-Contratti

Art. 52 – Attività contrattuale

TITOLO VII

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 53 – Procedimento Amministrativo

Art. 54 – Motivazione dei provvedimenti amministrativi

Art. 55 – Criteri e modalità per la concessione di contributi a Enti ed Associazioni

Art. 56 – Accesso civico

TITOLO VIII

PATROCINIO LEGALE

Art. 57 – Patrocinio Legale

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 58 – Modifiche allo Statuto

Art. 59 – Pubblicazione ed entrata in vigore dello Statuto

Art. 60 – Norme suppletive ed abrogazioni

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 La Provincia

1. La Provincia di Caserta è ente territoriale di area vasta che rappresenta le comunità del territorio, ne cura gli interessi e lo sviluppo.
2. Ad essa si applicano tutte le norme di carattere generale valevoli per gli enti che, come la Provincia, hanno per disposizione costituzionale, autonomia statutaria, regolamentare, finanziaria ed organizzativa. Ciò posto, in attuazione della Costituzione della Repubblica Italiana e delle altre leggi dello Stato, con particolare riferimento alla Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., la Provincia stessa, nei limiti delle proprie funzioni, promuove azioni a tutela delle comunità e del territorio.
3. La Provincia è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite da parte di coloro che sono tenuti ad assicurare le risorse finanziarie e cioè lo Stato e la Regione Campania.
4. La Provincia ispira la propria azione al metodo della programmazione, con la partecipazione e la collaborazione dei Comuni, secondo le indicazioni dettate dall'Assemblea dei Sindaci, dalla Regione e dagli altri Enti locali.

Articolo 2 Territorio e Sede

1. Il territorio della Provincia coincide con il territorio dei Comuni che, sulla base della legge statale e della Costituzione, sono in essa ricompresi.
2. Il territorio della Provincia è ricco di beni culturali, diffusi in un paesaggio molto diversificato. L'Ente salvaguarda e valorizza le diverse risorse culturali, storiche, artistiche ed ambientali del proprio territorio.
3. Le variazioni del suo territorio avvengono nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 133 della Costituzione.
4. La Provincia ha sede legale nello storico palazzo ubicato in Caserta al Corso Trieste, al civico n. 133 e può avvalersi di altre sedi decentrate per l'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 3 Stemma e gonfalone

1. Con decreto n.18 Aprile 1951 del Presidente della Repubblica sono stati riconosciuti alla Provincia uno stemma e un gonfalone, come appresso descritti:
Stemma: *D'azzurro a due cornucopie d'oro, decussate in basso, infilate a metà ad una corona marchionale pure d'oro, ricolme quella di destra di spighe di grano e quella di sinistra di frutta.*
Gonfalone: *Drappo di colore azzurro riccamente ornato di ricami d'oro e caricato dello Stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in oro: Provincia di Caserta. Le parti di metallo ed i cordoni saranno dorati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma della Provincia e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali fregiati d'oro.*
2. Il gonfalone della Provincia viene esibito nelle cerimonie e in ogni altra pubblica ricorrenza, accompagnato da un rappresentante dell'amministrazione, in conformità alle direttive emanate in proposito dal Presidente.
3. L'utilizzo e la riproduzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali e dei casi di rappresentanza, sono vietati, fatta salva la possibilità di specifiche concessioni da parte del Presidente provinciale.

Articolo 4 Forme di democrazia paritaria

1. La Provincia riconosce le pari opportunità in ogni campo, adottando programmi ed iniziative atti a garantire e promuovere la democrazia paritaria nella vita sociale, culturale, economica e politica.
2. Con riferimento all'art. 51 della Costituzione ed alla normativa attuativa, la Provincia promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità e, ove possibile, la parità numerica tra uomini e donne negli organi collegiali di enti, aziende ed istituzioni dipendenti dalla Provincia o nei quali la

stessa abbia il controllo o la partecipazione e garantisce, comunque, in caso di nomine plurime, che la presenza di ciascun sesso non sia inferiore al terzo dei nominandi, arrotondato aritmeticamente, secondo le disposizioni vigenti.

Articolo 5

Pianificazione strategica

1. Il Consiglio provinciale, in sede di approvazione del bilancio di previsione, approva e aggiorna annualmente, le linee programmatiche provinciali che costituiscono l'atto di indirizzo per l'esercizio delle funzioni fondamentali, proprie o attribuite dallo Stato e dalla Regione.
2. Le linee programmatiche definiscono i programmi generali, settoriali e trasversali di sviluppo nel medio e lungo termine della Provincia, individuando le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento e il metodo di attuazione.
3. L'attività della Provincia è oggetto di monitoraggio e valutazione annuale in relazione agli obiettivi determinati nelle linee programmatiche.
4. In relazione ai cambiamenti intervenuti e ai risultati conseguiti, il Presidente sottopone al Consiglio provinciale le proposte di revisione e adeguamento delle linee programmatiche.
5. I procedimenti di adozione e revisione delle linee programmatiche si ispirano al principio di trasparenza e al metodo della partecipazione.

Articolo 6

Funzioni della Provincia

1. La Provincia, quale ente con competenze di area vasta, esercita le seguenti funzioni fondamentali:
 - a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento;
 - b) tutela e valorizzazione dell'ambiente;
 - c) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale;
 - d) costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
 - e) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
 - f) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
 - g) gestione dell'edilizia scolastica;
 - h) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale;
 - i) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;
 - j) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.
2. Esercita, altresì, le funzioni affidate da leggi statali o regionali.
3. Le funzioni fondamentali sopra elencate sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
4. La Provincia può altresì, d'intesa con i Comuni e con le loro unioni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio, di organizzazione di concorsi e procedure selettive e di supporto amministrativo, salvo diverse disposizioni di legge.

TITOLO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - Collaborazione tra Enti Locali

Articolo 7

Rapporti con altri Enti

1. La Provincia aderisce agli organismi associativi di livello nazionale e regionale tra Enti locali e ne promuove e favorisce l'attività.
2. Nell'ambito delle funzioni di supporto agli Enti Locali, la Provincia può curare servizi tecnici ed amministrativi nell'interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni che aderiscano a specifiche convenzioni.
3. Altresì, su proposta del Presidente della Provincia, l'Assemblea dei Sindaci può deliberare che l'Ente possa avvalersi di Uffici o Servizi dei Comuni e delle Unioni di Comuni compresi nell'ambito territoriale, al fine di esercitare in forma congiunta funzioni dei due livelli di governo, mediante l'organizzazione di uffici comuni. Alle deliberazioni adottate ai sensi del precedente periodo è data attuazione attraverso apposite convenzioni.

Articolo 8

Collaborazione con altre forme associative

1. La Provincia riconosce il valore del volontariato, promuove e valorizza le libere forme associative, di cooperazione e di rappresentanza, ne favorisce l'attività e individua forme di sostegno, di sinergica collaborazione e di consultazione periodica.

CAPO II - Diritto di accesso ed informazione

Articolo 9

Informazione e diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi

1. La Provincia riconosce a tutti i cittadini il diritto di ottenere informazioni sulle attività degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto della normativa vigente in materia e diritto di accesso agli atti ed ai provvedimenti amministrativi, potendone acquisire copia a fronte di richiesta motivata.
2. Tutti gli atti della Provincia sono pubblici, ad eccezione di quelli qualificati come riservati per previsione di legge o per effetto di una temporanea e motivata determinazione dell'organo competente che ne precluda l'esibizione.
3. Il regolamento sul diritto di accesso agli atti assicura ai cittadini singoli o associati il diritto di accesso agli atti amministrativi in conformità alla legge e disciplina l'esibizione e il rilascio di copie nel rispetto dei principi di pubblicità, imparzialità e trasparenza.
4. La Provincia promuove forme di ampia pubblicizzazione, anche attraverso strumenti informatici, all'attività amministrativa da essa svolta nel rispetto del principio di pubblicità e trasparenza.
5. Tutti gli atti della Provincia sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale; è fatta eccezione riguardo agli atti riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente, in conformità di quanto previsto dal regolamento, quando possa derivare pregiudizio alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
6. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti e delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento.
7. La Provincia assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività da essa svolta o posta in essere da enti, aziende od organismi dipendenti.
8. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli od associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
9. Il diritto di accesso è escluso, anche soltanto temporaneamente, per i documenti previsti dal regolamento quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

CAPO III - Istituti di partecipazione

Articolo 10

Garanzia di partecipazione

1. La Provincia nell'ambito delle leggi che la disciplinano promuove, sollecita, garantisce e valorizza l'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli o associati all'azione amministrativa e al governo del territorio attraverso:
 - a) gli istituti di democrazia diretta, di collaborazione e di consultazione nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto;
 - b) le forme di cittadinanza attiva e di autotutela dei diritti e degli interessi diffusi.

Articolo 11

Forme di consultazione popolare

1. Le forme di consultazione popolare previste sono:
 - a) istanza: atto in cui il cittadino singolo o associato domanda e/o sollecita la Provincia ad avviare o adottare provvedimenti di propria competenza;
 - b) petizione: atto presentato da parte di più soggetti agli organi di governo sulla necessità di provvedere e/o assumere iniziative in relazione a interessi generali e bisogni comuni;
 - c) proposta: atto collaborativo presentato dal cittadino singolo o associato, finalizzato a promuovere l'attivazione di iniziative e/o interventi di interesse collettivo da parte della Provincia.
2. Con apposito regolamento verranno disciplinate le modalità di esercizio delle forme di consultazione popolare.

Articolo 12

Consultazione e referendum consultivo

1. La Provincia nei procedimenti relativi all'adozione degli atti di rilievo generali, quali atti d'indirizzo politico amministrativo, sviluppo e coordinamento, può promuovere la consultazione di cittadini singoli o associati, nonché di altre pubbliche istituzioni e/o associazioni per condividere e favorire la definizione di obiettivi ed interessi pubblici dell'intera comunità provinciale e del suo territorio.
2. La Provincia promuove, anche su sollecitazione di un adeguato numero di cittadini, referendum consultivi su temi di esclusiva competenza e di particolare rilevanza per la collettività, nei termini disciplinati da apposito regolamento. Il referendum consultivo non è ammesso in materia economico-finanziaria, di tributi, bilancio e programmazione territoriale.
3. L'ammissibilità della proposta referendaria è assegnata alla competenza della Commissione Affari Istituzionali e Attività Statutaria e Regolamentare, in considerazione della rilevanza dell'istituto referendario nel rispetto comunque delle conseguenti determinazioni anche di ordine economico da parte dei competenti organi.
4. Il Presidente può indire referendum consultivi su iniziativa del Consiglio Provinciale a maggioranza almeno di 2\3 dei suoi componenti.

Articolo 13

Altre forme di partecipazione e consultazione popolare

1. La Provincia può promuovere organismi di partecipazione per lo studio, l'approfondimento e la ricerca con l'istituzione di consulte, osservatori, comitati, gruppi di lavoro.
2. La Provincia può promuovere forme di rilevazione di dati, opinioni e grado di soddisfazione della cittadinanza in merito a realizzazione e/o fruizioni di servizi generali e di valore strategico.

TITOLO III

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I – Organi di governo

Articolo 14

Organi

1. Sono Organi di governo della Provincia il Presidente, il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci.

Articolo 15

Pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale

1. Gli amministratori provinciali sono tenuti a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale e reddituale comunicandola alla Segreteria Generale dell'Ente.
2. Sul sito web dell'ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sono pubblicati i dati relativi alla situazione patrimoniale e reddituale degli organi e sono pubblicati i link di accesso ai siti dei Comuni da cui risulta visibile la precitata situazione patrimoniale e reddituale dei componenti nel pieno rispetto della normativa vigente.

CAPO II – Presidente della Provincia

Articolo 16

Competenze e funzioni del Presidente

1. Il Presidente della Provincia rappresenta l'Ente, assicura l'unità d'indirizzo politico-amministrativo, emana gli atti mediante propri decreti, convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci fissandone l'ordine del giorno, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti ed esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto.
2. Il Presidente può nominare e revocare un Vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate. Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in caso di comprovata assenza o impedimento dello stesso. Il provvedimento di delega deve contenere l'indicazione della durata del suo esercizio e decade dalla carica quando la nomina stessa sia revocata dal Presidente o contestualmente all'elezione del nuovo Presidente.
3. Ove il Presidente della Provincia ed il Vice Presidente risultino nello stesso tempo assenti od impediti temporaneamente, le funzioni vicarie sono esercitate dal Consigliere anziano, limitatamente alle sedute del Consiglio Provinciale.
4. Il Presidente può assegnare e revocare deleghe ai consiglieri provinciali nel rispetto del principio di collegialità, definendone la natura e l'ambito di operatività. I Consiglieri esercitano le funzioni attribuite con le deleghe ricevute collaborando con il Presidente nelle materie che non siano riservate dalla legge o dallo statuto al Consiglio provinciale e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del Segretario Generale, del Direttore Generale se nominato, o dei Dirigenti. I Consiglieri delegati altresì sovrintendono, per le materie di rispettiva delega, alla formazione e all'esecuzione degli atti che il Presidente può proporre al Consiglio provinciale per l'adozione o per l'approvazione, e possono relazionare al Consiglio medesimo nell'ambito della delega ricevuta. Il Presidente può riunire i Consiglieri delegati per concorrere alla elaborazione di politiche, atti e proposte da presentare al Consiglio, ovvero assumere atti di indirizzo in merito alle priorità da perseguire, nel quadro di un lavoro coordinato.
5. Nell'esercizio delle proprie competenze, il Presidente:
 - a) può delegare la rappresentanza della Provincia in enti, associazioni e organismi ai Consiglieri;
 - b) coordina, anche tramite l'emanazione di direttive politiche e amministrative l'attività dei Consiglieri delegati, che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull'attività politico-amministrativa dell'ente e concordano le pubbliche dichiarazioni che impegnano l'indirizzo dell'amministrazione;
 - c) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi anche indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi della Provincia;
 - d) propone al Consiglio gli schemi di bilancio e le relative variazioni;
 - e) attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, nomina e revoca il Segretario Generale, assegna le funzioni di Direzione Generale, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento provinciale di organizzazione;
 - f) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio nomina, designa e revoca i rappresentanti della Provincia negli enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo;
 - g) stipula con altri Enti convenzioni, intese, accordi o protocolli comunque denominati per lo svolgimento, in modo coordinato o associato, di funzioni e servizi ovvero per l'avvalimento di strutture della Provincia; esprime il consenso sugli accordi di programma e provvede alla loro approvazione ai sensi di legge;

- h) spettano al Presidente della Provincia tutte le competenze e funzioni non espressamente assegnate al Consiglio Provinciale e all'Assemblea dei Sindaci, fermo restando la salvaguardia dell'attività gestionale riservata alla struttura burocratica dell'Ente.
6. Entro tre mesi dalla proclamazione, il Presidente presenta al Consiglio provinciale le linee programmatiche del suo mandato; entro trenta giorni dalla presentazione il Consiglio approva le linee programmatiche, anche introducendo integrazioni e/o modifiche.
 7. Gli atti amministrativi di competenza del Presidente assumono la denominazione di "decreto", fatta salva eventuale diversa indicazione contenuta in specifiche disposizioni di legge o regolamento.
 8. Tutti i decreti del Presidente sono pubblicati all'albo dell'Ente per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge; tali atti sono immediatamente eseguibili.
 9. Su ogni proposta di decreto, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere, in ordine alla regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nel decreto.
 10. In presenza di ragioni eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente della Provincia può esercitare, con provvedimento d'urgenza, i poteri del Consiglio. I provvedimenti di urgenza del Presidente devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile e, comunque, non oltre sessanta giorni; in caso di mancata ratifica, perdono efficacia sin dal momento della loro adozione. Ricorrendone la necessità, il Consiglio può, con propria deliberazione, regolare i rapporti giuridici eventualmente sorti e dipendenti in modo diretto e inequivoco dal provvedimento decaduto.
 11. All'adozione del decreto presidenziale partecipa il Segretario Generale.
 12. Ove il Presidente non intenda conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, deve darne adeguata motivazione nel testo del provvedimento.
 13. I provvedimenti del Presidente della Provincia possono essere resi immediatamente eseguibili con espressa dichiarazione.
 14. Il Presidente della Provincia può in ogni caso sottoporre al parere del Consiglio Provinciale atti che rientrano nella propria competenza.

Articolo 17

Costituzione e rappresentanza in giudizio

1. La rappresentanza legale della Provincia in giudizio appartiene al Presidente che rilascia la procura *ad litem* per i giudizi e le controversie concernenti atti o comportamenti degli organi dell'Ente.
2. La rappresentanza legale in materia giudiziale e stragiudiziale comprende i poteri di:
 - a) promuovere e resistere alle liti in tutte le sedi o rinunciare a liti in corso;
 - b) conciliare o transigere.
3. L'esercizio della rappresentanza legale per promuovere e resistere alle liti è valido ed efficace con la firma del Presidente della Provincia, della procura al legale o al soggetto incaricato a presentare e difendere le ragioni della Provincia o, nei casi in cui non sia richiesto il patrocinio, con la firma degli atti del giudizio da parte del medesimo organo.
4. Nei casi di rinuncia a liti in corso, di conciliazione o di transazione e per affidare l'assistenza di un legale e/o di altro soggetto, il Presidente adotta preventivamente un atto che definisca gli eventuali oneri finanziari connessi a tali scelte.
5. Spetta al Presidente decidere in ordine alla costituzione di parte civile della Provincia in processi penali ed in ordine ad altre fattispecie non disciplinate nei commi precedenti.
6. Tutti gli atti e provvedimenti emanati con decreto del Presidente nell'esercizio delle attribuzioni e per le finalità anzidette dovranno essere corredati nella fase istruttoria dei prescritti pareri tecnici e di controllo obbligatori per legge, ivi compresa la necessaria copertura finanziaria, demandando alla competente struttura burocratica l'assunzione dell'impegno di spesa.

Articolo 18

Cessazione dalla carica di Presidente della Provincia

1. Il Presidente della Provincia cessa dalla carica per la scadenza del mandato.
2. Il Presidente decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di Sindaco.

3. Il Presidente cessa dalla carica per impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso. In tali casi si procede all'elezione del nuovo Presidente, mentre resta in carica il Consiglio Provinciale e, in tale periodo di vacanza, le funzioni di Presidente della Provincia sono svolte dal Vice Presidente sino all'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 19

Sospensione dalla carica di Presidente della Provincia

1. Il Presidente della Provincia è sospeso di diritto dalla carica qualora ricorra una delle condizioni previste dall'art. 11 del D.lgs. n. 235/2012 e s.m.i..

Articolo 20

Dimissioni dalla carica di Presidente della Provincia

1. Le dimissioni del Presidente della Provincia sono presentate in forma scritta al Consiglio provinciale per il tramite del Segretario Generale, il quale provvede ad informare tempestivamente il Consiglio e l'autorità competente a promuovere l'indizione delle nuove elezioni del Presidente. In tal caso il Consiglio Provinciale viene convocato e presieduto dal Vicepresidente o, in caso di assenza o vacanza, dal Consigliere anziano. Il Consigliere anziano è colui che all'esito delle votazioni per l'elezione del Consiglio provinciale ha conseguito il maggior voto ponderato.
2. Le dimissioni del Presidente diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
3. L'elezione del Presidente della Provincia è indetta e si svolge entro trenta giorni dalla scadenza per fine del mandato, ovvero dalla decadenza o dallo scioglimento anticipato degli organi provinciali.

Articolo 21

Provvedimenti del Presidente della Provincia, del Consiglio Provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci

1. I provvedimenti adottati dal Presidente assumono la forma di decreto.
2. I provvedimenti adottati dal Consiglio Provinciale e dall'Assemblea dei Sindaci assumono la forma di deliberazione.
3. Il Presidente della Provincia e l'eventuale Consigliere delegato per materia trasmettono i provvedimenti che intendono sottoporre a deliberazione del Consiglio Provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci, rispettivamente per le proprie competenze, alla Commissione Consiliare competente per l'espressione del parere consultivo.
4. Al pari di quanto avviene per i decreti di cui all'articolo 16, su ogni deliberazione del Consiglio Provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del settore interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella delibera.
5. Le deliberazioni del Consiglio Provinciale, dell'Assemblea dei Sindaci e i decreti del Presidente sono sottoposti ai principi di trasparenza e pubblicità ed agli ordinari termini di impugnazione del provvedimento, ai sensi della legge n. 241/1990, del D.lgs. n. 267/2000 e del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i..
6. Le deliberazioni e i decreti del Presidente sono pubblicati all'albo on-line, per quindici giorni consecutivi, nel rispetto delle regole di pubblicità e di trasparenza.
7. Le deliberazioni diventano esecutive decorsi dieci giorni dalla loro pubblicazione all'albo, salvo l'immediata eseguibilità per espressa votazione da parte dell'organo competente ed in particolare dalla maggioranza dei componenti. I decreti del Presidente si intendono esecutivi all'atto della loro sottoscrizione.
8. Ove il Consiglio Provinciale o l'Assemblea dei Sindaci non intenda conformarsi ai pareri di cui al presente articolo deve dare adeguata motivazione nel testo del provvedimento.

CAPO III - Consiglio Provinciale

Articolo 22

Composizione, rappresentatività e funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio Provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da sedici Consiglieri; esso è l'Organo di indirizzo, programmazione e controllo sull'attività politico-amministrativa della Provincia ed esercita le competenze previste dalla legge e dal presente statuto.
2. Il Presidente della Provincia e i Consiglieri Provinciali rappresentano l'intera provincia.
3. L'elezione del Consiglio e la sua durata in carica sono regolati dalla legge.
4. Il Consiglio si riunisce, di norma, in pubblica adunanza, salvo i casi previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio e degli altri organi e dai successivi articoli, nella sala a tale scopo destinata presso la sede della Provincia sita in Corso Trieste 133 - Caserta; può riunirsi anche in altre strutture site in Caserta di proprietà della Provincia ed infine può riunirsi anche in altri luoghi adeguati, nell'ambito del territorio provinciale, per trattare argomenti di particolare interesse per le comunità locali o per la comunità provinciale.
5. Il Consiglio provinciale è organo dotato di autonomia funzionale e organizzativa. Il suo funzionamento è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge, senza computare a tale fine il Presidente. Il regolamento disciplina le forme di garanzia e partecipazione assicurate a tutti i suoi membri. All'attività del Consiglio, per quanto non previsto dal presente statuto e dal regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge previste per i Consigli comunali.

Articolo 23 Competenze del Consiglio

1. Spetta al Consiglio provinciale:
 - a) proporre lo statuto dell'ente all'Assemblea dei sindaci per l'adozione;
 - b) approvare i regolamenti per la disciplina delle funzioni di competenza dell'ente, nonché, su proposta del Presidente, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - c) approvare le linee programmatiche del mandato amministrativo proposte dal Presidente;
 - d) approvare gli atti generali di pianificazione e programmazione, i piani territoriali ed urbanistici, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni e i rendiconti di gestione;
 - e) approvare la contrazione di mutui laddove non siano già espressamente previsti in atti fondamentali del consiglio, nonché le aperture di credito e l'emissione di prestiti obbligazionari. Spetta comunque al Consiglio approvare la rinegoziazione dei mutui, la rimodulazione di prodotti finanziari derivati nei limiti di legge;
 - f) deliberare sugli acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente negli atti di programmazione già approvati o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Presidente, del Segretario o dei Dirigenti;
 - g) adottare i provvedimenti di carattere generale relativi agli organismi partecipati, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, ivi comprese le operazioni sul capitale sociale o fondo consortile e i ripianamenti delle perdite;
 - h) nominare i rappresentanti di sua competenza presso enti, aziende ed istituzioni, secondo gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni da parte del Presidente della Provincia, approvati con apposita delibera di Consiglio.
 - i) deliberare sull'organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione della Provincia a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - j) deliberare in merito al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi di legge;
 - k) approvare i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio;
 - l) ratificare le variazioni di bilancio adottate in via d'urgenza dal Presidente della provincia, previa acquisizione del parere da parte dell'Assemblea dei sindaci.

- m) approvare spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo.

Articolo 24

Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia.
2. Detta seduta deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi non oltre dieci giorni dalla convocazione.
3. Nella seduta di insediamento il Consiglio è tenuto a provvedere alla convalida degli eletti, compreso il Presidente della Provincia, e alle eventuali surroghe.

Articolo 25

Lavori del Consiglio

1. La convocazione della seduta consiliare è disposta con l'avviso del Presidente della seduta di prima e seconda convocazione, di norma in giorni prefissati.
2. Di norma l'avviso di convocazione, unitamente all'ordine del giorno, viene inviato ai membri del Consiglio, in sessione ordinaria, tre giorni utili prima della data della seduta.
3. In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato, in via straordinaria, almeno un giorno prima di quello fissato per la seduta.
4. Nei termini tra l'invio dell'avviso e la data della seduta i giorni debbono essere utili nel senso di escludere i sabato, le domeniche ed i festivi, fatta eccezione per i soli documenti afferenti bilancio e rendiconto.
5. È possibile integrare l'ordine del giorno con ulteriore avviso che preveda l'aggiunta di argomenti, per la quale circostanza va osservato il termine per la notifica di 24 ore precedenti la data della seduta.
6. Le proposte dei provvedimenti previsti all'ordine del giorno vengono altresì trasmesse a mezzo posta elettronica anche certificata ai Consiglieri, di norma non oltre il giorno antecedente la seduta del Consiglio Provinciale.
7. La convocazione, così come l'ordine del giorno, viene trasmessa con posta elettronica certificata; in caso di impossibilità di invio a mezzo PEC la notifica potrà avvenire a mezzo di posta elettronica ordinaria con opzione di conferma di lettura o, su espressa richiesta dei Consiglieri interessati, *brevi manu* presso il gruppo politico consiliare di appartenenza. I medesimi mezzi di comunicazione/notifica sono utilizzati anche per la revoca della convocazione e per l'integrazione dell'ordine del giorno.
8. Il verbale della seduta di Consiglio è costituito dall'ordine del giorno dei punti posti all'esame della seduta, così come elaborato dalla ditta specializzata all'uopo incaricata dall'ente corredato di data e sottoscrizione.
9. Le deliberazioni si intendono approvate a maggioranza del numero dei presenti, fatti salvi particolari *quorum* stabiliti dalla legge e dallo statuto.
10. Qualora considerato opportuno, prima di dar corso ai lavori che di regola sono svolti in seduta pubblica, il Consiglio può riunirsi in seduta segreta per trattare questioni ritenute da sottrarre alla pubblicità.

Articolo 26

Consiglieri

1. I Consiglieri Provinciali, che sono nel numero assegnato dalla legge, esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato, curano gli interessi e promuovono lo sviluppo dell'intera comunità provinciale.
2. Ciascun consigliere, secondo le modalità e le procedure fissate dalla legge e dal regolamento sul funzionamento del Consiglio e degli altri organi, ha diritto di:
 - a) iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio;
 - b) attivare le procedure per chiedere la convocazione del Consiglio, previa richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica;
 - c) presentare atti di indirizzo e controllo sotto forma di interrogazioni, interpellanze e mozioni;

- d) presentare proposte di ordini del giorno sui quali vanno acquisiti i pareri preventivi di regolarità tecnica e contabile se dovuti;
 - e) ottenere dagli uffici della Provincia, nonché da aziende ed enti da essa dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato;
 - f) far valere le cause giustificative nei casi di pronuncia di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute del Consiglio;
 - g) ricevere un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio mediante deposito preventivo degli atti.
3. Il comportamento dei Consiglieri, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione.
 4. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

Articolo 27

Decadenze e dimissioni

1. La decadenza dalla carica di Consigliere, per assenza ingiustificata, è finalizzata a tutelare l'interesse pubblico alla rappresentanza della comunità e al funzionamento del Consiglio.
2. Il Presidente della Provincia richiede al Consigliere che, senza giustificarsi, non intervenga a cinque sedute consecutive, di motivare per iscritto, entro un termine di quindici giorni, tali assenze; in mancanza di risposta, il Consigliere decade dalla carica e nella prima seduta successiva il Consiglio provvede alla sua surrogazione.
3. Il Consigliere può rassegnare spontaneamente le dimissioni che sono irrevocabili nelle modalità disciplinate nel regolamento del Consiglio e degli altri organi; la surroga del medesimo è disciplinata dalla legge e dal regolamento del Consiglio e degli altri organi.

Articolo 28

Gruppi Consiliari e nomina del Capogruppo

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi ai sensi del presente statuto e secondo le norme del regolamento e ne danno comunicazione espressa al Presidente della Provincia, al quale ogni gruppo trasmette formalmente anche il nome del proprio Capogruppo e le eventuali variazioni successive.
2. Il Presidente provvede ad informare il Consiglio, dandone comunicazione in aula.

Articolo 29

Commissioni Consiliari permanenti

1. Il Consiglio può istituire nel proprio seno, commissioni permanenti con funzioni preparatorie, redigenti, referenti e consultive di atti e provvedimenti di propria competenza.
2. Il numero delle Commissioni Consiliari permanenti, il numero minimo e massimo dei componenti di ciascuna Commissione e la competenza per materia sono determinati dal regolamento di funzionamento del Consiglio e degli altri organi. Eventuali modifiche possono essere deliberate dal Consiglio nel corso del mandato stesso.
3. Ciascuna Commissione provvede, quale primo atto, all'elezione nel proprio seno, del Presidente e del Vice Presidente che, in caso di loro assenza nelle sedute, vengono sostituiti dal componente più anziano di età fra i presenti.
4. I poteri, l'organizzazione, il funzionamento nonché le forme di verbalizzazione e di pubblicità dei lavori delle Commissioni sono disciplinati dal regolamento del Consiglio e degli altri organi.
5. Le sedute delle commissioni di norma non sono aperte al pubblico, salvo diversa decisione del Presidente della singola Commissione, in accordo con gli altri componenti.

Articolo 30

Commissioni Consiliari speciali

1. Il Consiglio Provinciale, con deliberazione approvata a maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati, può istituire Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive e di accertamento su specifiche problematiche.

2. I poteri, l'organizzazione, il funzionamento la durata nonché le forme di verbalizzazione e di pubblicità dei lavori delle Commissioni speciali sono disciplinati dal regolamento sul funzionamento del Consiglio e degli altri organi.

CAPO IV – Assemblea dei Sindaci

Articolo 31

Assemblea dei Sindaci

1. L'Assemblea dei Sindaci è costituita dai Sindaci dei Comuni appartenenti alla provincia ed è presieduta dal Presidente della Provincia.
2. L'Assemblea dei Sindaci è convocata dal Presidente a mezzo Posta elettronica certificata all'indirizzo istituzionale del Comune nei modi previsti dalla normativa vigente.
3. L'Assemblea dei Sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dal presente statuto.
4. L'Assemblea dei Sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal Consiglio e le sue successive modificazioni ed esprime parere sullo schema di bilancio adottato dal Consiglio Provinciale, con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente. Gli atti relativi allo schema di bilancio devono essere messi a disposizione secondo i termini del regolamento di contabilità.

Articolo 32

Assemblea dei Sindaci – Funzionamento

1. Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato dal regolamento sul funzionamento del Consiglio e degli altri organi approvato dal Consiglio Provinciale
2. Tutte le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
3. Per poter validamente deliberare devono essere presenti in aula i rappresentanti di almeno un terzo dei Comuni compresi nella provincia e che rappresentino la maggioranza della popolazione complessivamente residente in prima convocazione e almeno un terzo in seconda.
4. L'Assemblea dei Sindaci può richiedere al Consiglio di esprimere un proprio parere relativamente a proposte deliberative o ad argomenti di rilevante importanza. La richiesta deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Comuni compresi nella provincia e che rappresentino la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
5. Il Consiglio Provinciale può sottoporre all'Assemblea richieste di parere relativamente a proposte deliberative o ad argomenti di rilevante importanza.
6. Gli atti sono validamente approvati con i voti favorevoli dei rappresentanti di almeno un terzo dei Comuni compresi nella provincia e che rappresentino la maggioranza della popolazione complessivamente residente in prima convocazione e almeno un terzo in seconda.
7. I sindaci possono partecipare all'Assemblea, delegando la rappresentanza del Comune ad un Assessore/Consigliere del Comune medesimo.
8. Il verbale della seduta dell'Assemblea dei Sindaci è costituito dall'ordine del giorno dei punti posti all'esame della seduta, così come elaborato dalla ditta specializzata all'uopo incaricata dall'Ente, corredato di data e sottoscrizione.

Articolo 33

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte delle deliberazioni avvengono attraverso i responsabili degli uffici/servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e dell'Assemblea dei Sindaci è curata dal Segretario Generale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio, fermo restando l'attività della ditta incaricata per la registrazione e trascrizione della stessa.
3. Il Segretario Generale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal Vicesegretario.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO IV IL DIFENSORE CIVICO

Articolo 34

Istituzione del Difensore Civico

1. Può essere istituito l'ufficio del Difensore Civico della Provincia, quale garante del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. Il Difensore Civico esercita la sua azione nei confronti della Provincia con la piena garanzia dell'indipendenza.
3. Il Difensore Civico può svolgere altresì le funzioni di difensore civico territoriale nei confronti dei Comuni interessati, previa sottoscrizione di apposita convenzione successivamente alla previsione di estensione dei propri compiti istituzionali con la deliberazione consiliare con la quale viene eletto.

Articolo 35

Elezione del Difensore Civico

1. All'ufficio del Difensore Civico è preposto un cittadino iscritto nelle liste elettorali di un Comune della Provincia, di età non inferiore a 40 anni e che si trovi in possesso del godimento dei diritti civili e politici.
2. L'ufficio di Difensore Civico è incompatibile, pena la decadenza, con qualsiasi carica pubblica elettiva, con la qualità di componente o di dipendente degli organi di controllo sugli atti della Provincia e degli enti locali della provincia, con ogni incarico a qualsiasi titolo con la Provincia, gli enti locali, di enti istituiti, aziende dipendenti o vigilati o sovvenzionati dalla Provincia o dagli stessi enti locali, nonché con imprese, società, enti, associazioni che abbiano rapporti con i predetti soggetti, con la qualità di dirigente o dipendente dei partiti e di cittadini, ancorché non eletti, alle cariche di Parlamentare nazionale, Parlamentare europeo, nonché dei Consigli Regionali, Provinciali, Comunali nell'ultima consultazione.
3. La proposta del candidato da eleggere alla carica di Difensore Civico può essere avanzata da uno o più Consiglieri Provinciali; deve essere presentata, corredata da un dettagliato e documentato curriculum, e depositata presso la Segreteria Generale almeno dieci giorni prima della data fissata per la elezione.
4. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Provinciale a scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza, si procederà di seguito nella stessa seduta ad un secondo scrutinio segreto e risulterà eletto il candidato che avrà riportato il voto favorevole dei 3/5 dei consiglieri assegnati.
5. Il Difensore Civico resta in carica per la stessa durata del Consiglio; può essere rieletto una sola volta.
6. Il mandato del Difensore Civico precedentemente eletto è prorogato per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dalla data di effettiva scadenza.
7. Il Difensore Civico deve essere scelto tra persone che, per l'integrità morale, qualificazione professionale ed esperienza almeno decennale, diano ampia garanzia di indipendenza, obiettività, probità e competenza giuridico-amministrativa.
8. Il Difensore Civico, per tutta la durata del mandato, non può essere iscritto a partiti politici.
9. L'incarico di Difensore Civico è esercitato a titolo gratuito.

Articolo 36

Cause di cessazione

1. Il Difensore Civico è revocabile in qualunque momento, con provvedimento motivato, qualora venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 37 o per gravi motivi.
2. Decade in ogni caso:
 - a) qualora venga a trovarsi in condizioni di non godimento dei diritti civili e politici o accetti, comunque, un incarico di qualsiasi genere dalla Provincia o dai suoi Enti, Istituzioni o Aziende;
 - b) qualora venga eletto ad una delle cariche previste nel precedente articolo.

3. La proposta di revoca o di dichiarazione di decadenza presentata da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, deve essere notificata al Difensore Civico, che ha facoltà di comunicare proprie osservazioni. Decorso il termine di quindici giorni dalla notifica, il Consiglio si pronuncia sulla proposta, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

Articolo 37

Funzioni

1. Il Difensore Civico interviene su richiesta dei singoli cittadini ovvero di una pluralità di essi e può, altresì, segnalare gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione, che comunque possano pregiudicare il buon andamento, l'imparzialità dell'azione amministrativa nei modi e con i poteri previsti dal presente Statuto.
2. Il Difensore Civico può intervenire in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti omessi o tardati o, comunque, irregolarmente compiuti da ogni organo, ufficio, servizio della Provincia o di enti, istituti o aziende sottoposti al suo controllo o alla sua vigilanza.
3. Il Difensore Civico non può intervenire:
 - a) su atti della Provincia di contenuto meramente politico;
 - b) su atti o procedimenti in riferimento ai quali siano già pendenti ricorsi davanti a organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria, limitatamente alle parti oggetto di censura o controversia davanti agli organi stessi.
4. Il Difensore Civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia stata investita l'autorità giudiziaria penale.
5. Il Difensore Civico entro il bimestre successivo ad ogni annualità di incarico presenta al Consiglio Provinciale una dettagliata relazione sull'attività svolta nonché sullo stato di attuazione della partecipazione e del diritto di accesso agli atti ed alle informazioni.

TITOLO V

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I - Servizi

Articolo 38

Servizi pubblici

1. La Provincia, secondo la normativa vigente, provvede nelle forme di legge alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e prestazioni di servizi ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico, civile e culturale delle comunità locali.
2. Il Consiglio Provinciale definisce gli indirizzi programmatici rivolti alle società partecipate operanti nel comparto dei servizi pubblici.
3. Il Consiglio provinciale ha competenza in ordine a provvedimenti di partecipazione o dismissione nelle società partecipate, ovvero di costituzione o estinzione di aziende speciali per la gestione di servizi pubblici il tutto nel rispetto della legislazione vigente in materia.

CAPO II - Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

Articolo 39

Principi e forme organizzative

1. Gli uffici e i servizi della Provincia sono organizzati secondo le modalità stabilite da apposito regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri di coordinamento, responsabilità, efficienza, efficacia, contenimento dei costi, flessibilità, valorizzazione della professionalità del personale, promozione delle pari opportunità e rispetto delle relazioni sindacali.
2. In particolare:
 - a) gli uffici e i servizi sono organizzati in settori, per lo svolgimento di compiti e attività concernenti materie omogenee, e in unità di progetto, per compiti di particolare rilevanza limitati nel tempo; il regolamento individua le aree o dipartimenti, i settori, i vari uffici e le modalità di istituzione delle unità di progetto; il personale provinciale viene assegnato ai

settori con l'atto di approvazione del piano esecutivo di gestione; l'organizzazione interna ai settori e alle unità di progetto è di competenza del rispettivo dirigente, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente e/o dal Direttore Generale se nominato.

- b) possono essere istituiti uffici decentrati polifunzionali per facilitare l'accesso ai servizi resi dalla Provincia da parte dei cittadini, delle imprese, degli enti locali e delle altre formazioni sociali, senza aggravio di spese per l'ente;
 - c) compiti e obiettivi misurabili e scadenziati nel tempo di ciascun settore e unità di progetto sono definiti annualmente nel piano esecutivo di gestione approvato dal Presidente;
 - d) il regolamento disciplina l'organizzazione del sistema dei controlli interni.
3. La Provincia si può avvalere di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, secondo le disposizioni del regolamento, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, assicurando la piena trasparenza sugli incarichi conferiti, sulle modalità di scelta dei professionisti, sui compensi erogati e sui risultati raggiunti.
 4. Il regolamento stabilisce le modalità e i limiti per la costituzione di uffici di diretta collaborazione con il presidente.

Articolo 40

Organi di direzione amministrativa della Provincia

1. Sono organi di direzione amministrativa della Provincia il Segretario Generale, il Direttore Generale, se nominato, ed i Dirigenti, in relazione alle attribuzioni loro conferite per il coordinamento e la direzione degli uffici o per lo svolgimento di funzioni ispettive e di consulenza, studio e ricerca a livello dirigenziale, ai sensi delle norme di legge e di cui al presente statuto e tenuto conto di quanto previsto nei regolamenti.
2. Gli organi di direzione amministrativa adottano gli atti e i provvedimenti e svolgono tutti i compiti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa per il perseguimento degli obiettivi e la realizzazione dei programmi definiti dagli organi di direzione politica dell'ente, mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, da esercitarsi con le modalità stabilite nei regolamenti.
3. Essi concorrono con attività istruttorie, di analisi e con autonome proposte alla predisposizione degli atti di competenza del Consiglio e del Presidente, ed assicurano l'esercizio dell'attività di verifica, da parte di tali organi, della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa agli indirizzi, agli obiettivi e ai programmi.

CAPO III - Funzioni Dirigenziali

Articolo 41

Segretario Generale e Vice Segretario Generale – Funzioni

1. Il Segretario Generale ha il ruolo ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge vigente, dallo statuto, dai regolamenti o che gli sono conferite dal Presidente della Provincia. Svolge inoltre compiti di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti dell'Assemblea dei Sindaci, del Consiglio e del Presidente.
2. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente, che lo sceglie tra gli iscritti all'albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali.
3. Per l'adempimento delle sue funzioni il Segretario Generale si avvale delle apposite strutture organizzative dell'Ente.
4. Il Segretario Generale può essere coadiuvato da un Vice Segretario Generale, che lo sostituisce in caso di assenza, vacanza o impedimento. Il Vice Segretario Generale è nominato dal Presidente, su proposta del Segretario Generale, fra i Dirigenti dell'Ente in possesso dei requisiti di legge.

Articolo 42

Posizioni Dirigenziali

1. La direzione delle unità organizzative, secondo i criteri e le norme dettati dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, è attribuita ai Dirigenti della Provincia, in conformità all'assetto organizzativo dell'Ente.

2. La ripartizione tra gli ambiti di competenza degli organi di governo della Provincia e quelli di competenza della Dirigenza è definita dalla normativa di legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Ai Dirigenti, il cui incarico è conferito dal Presidente con apposito provvedimento nei termini di legge, spettano comunque tutti i compiti di attuazione del programma e di raggiungimento degli obiettivi definiti con gli atti adottati dagli organi dell'Ente.
4. Gli incarichi di funzioni dirigenziali sono attribuiti e revocati dal Presidente secondo criteri di competenza professionale, tenuto conto delle attitudini e capacità personali del singolo dirigente ed in relazione alle caratteristiche delle attività e dei programmi da realizzare.
5. Il Presidente può procedere alla copertura dei posti di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, mediante incarichi a tempo determinato, eventualmente anche con personale dipendente dell'Ente in possesso dei requisiti necessari per l'accesso dall'esterno ai posti medesimi, purché la normativa vigente lo consenta.
6. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le procedure per il conferimento di detti incarichi ed i requisiti da richiedere ai candidati.

Articolo 43

Direttore Generale

1. Il Presidente della Provincia può nominare, secondo le norme ed i criteri dettati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e purché la normativa vigente lo consenta, un Direttore Generale, che assicuri livelli ottimali di efficacia, efficienza ed economicità nella gestione dell'ente.
2. Ove nominato, ai sensi del comma precedente, il Direttore Generale attua gli indirizzi stabiliti dagli organi dell'ente ai sensi della normativa vigente.

Articolo 44

Responsabilità dei Dirigenti

1. I Dirigenti sono direttamente ed esclusivamente responsabili, in relazione agli obiettivi fissati dagli organi dell'ente ed in conformità ai piani esecutivi di gestione predisposti ed approvati dal Presidente della Provincia, della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione, garantendo l'efficacia, l'economicità, la trasparenza e la legittimità dell'azione amministrativa delle unità organizzative cui sono preposti, così come del conseguimento degli obiettivi assegnati.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce, nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa contrattuale nazionale ed integrativa, le modalità ed i criteri per la valutazione dei risultati dell'attività del Segretario Generale e dei Dirigenti.
3. Ai Dirigenti si applicano le norme in materia di pubblicità patrimoniale e ogni altra informativa prevista dalla normativa vigente.

Articolo 45

Collaborazioni esterne ed incarichi di ricerca e studio

1. La Provincia, per esigenze cui non è in grado di far fronte con il personale in servizio, può far ricorso alle prestazioni di esperti di provata competenza e professionalità appositamente incaricati.
2. Il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi definisce presupposti, requisiti, criteri, modalità e limiti per l'attribuzione degli incarichi previsti nel presente articolo.

TITOLO VI

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

CAPO I - Ordinamento Finanziario

Articolo 46

Ordinamento finanziario

1. La Provincia ha potestà impositiva autonoma nei campi riconosciuti dalle leggi.
2. La Provincia rispetta e promuove i diritti dei contribuenti conformando i propri atti al rispetto di questi.

Articolo 47

Demanio e patrimonio

1. I beni della Provincia si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali indisponibili e disponibili.
2. I beni demaniali e quelli patrimoniali sono riportati in inventari, aggiornati periodicamente.
3. Il Regolamento di contabilità stabilisce le modalità per l'utilizzo e la conservazione dei beni e per la tenuta degli elenchi e degli inventari e determina i tempi entro i quali gli stessi sono sottoposti a verifica e aggiornamento generale.
4. I beni mobili ed immobili sono dati in consegna ai singoli Responsabili di Ufficio. Gli stessi sono responsabili della loro conservazione.
5. I beni immobili del patrimonio disponibile devono essere dati in affitto o locazione a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità e, di norma, con provvedimenti idonei ad assicurare un'adeguata redditività. Il ricorso ad affitti a prezzi contenuti o al comodato deve essere giustificato da motivi di interesse generale e di utilità sociale. Le diverse modalità di assegnazione nonché la valutazione dei requisiti necessari devono essere stabilite da apposito Regolamento.

CAPO II - Ordinamento Contabile

Articolo 48

Ordinamento contabile

1. L'ordinamento contabile della Provincia è disciplinato dalla legge dello Stato e dal Regolamento di contabilità.
2. Il sistema di contabilità, disciplinato dall'apposito Regolamento, deve consentire la lettura dei risultati dal punto di vista finanziario, patrimoniale ed economico.

CAPO III – Sistema dei Controlli

Articolo 49

Controlli interni

1. Il sistema dei controlli interni si compone di: controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, controllo strategico, controllo della qualità dei servizi erogati, controllo degli equilibri finanziari, controllo sulle società partecipate nelle quali la Provincia ha una partecipazione maggioritaria o delle quali detiene il controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.
2. Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.
3. I controlli interni sugli atti, sull'attività amministrativa e sulla situazione finanziaria dell'ente sono disciplinati da apposito regolamento.
4. I controlli interni hanno funzione di verifica e di riorientamento dell'attività amministrativa.
5. I controlli interni sono puntualmente disciplinati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Articolo 50

Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri nominati con deliberazione di Consiglio Provinciale con le modalità previste dalle leggi vigenti.

CAPO IV - Tesoreria

Articolo 51

Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di Tesoreria è svolto in affidamento a seguito di procedura ad evidenza pubblica e per un periodo massimo previsto dalla legge.
2. Il Regolamento di contabilità disciplina il servizio di Tesoreria e gli altri servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro.

CAPO V – Contratti

Articolo 52 Attività contrattuale

1. L'attività contrattuale dell'Amministrazione è disciplinata da un apposito regolamento.

TITOLO VII IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 53 Procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa della Provincia persegue i fini determinati dalla legge e dallo statuto ed è retta da criteri di programmazione, di economicità, di efficienza, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.
2. Il procedimento non può essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
3. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la Provincia ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
4. La Provincia determina per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi.
5. Per conseguire maggiore efficienza nello svolgimento della propria attività, la Provincia incentiva l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse Amministrazioni e tra queste e i privati e garantisce il diritto alla partecipazione al procedimento ai soggetti interessati.
6. La trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalla Provincia, che è tenuta a garantire l'accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul proprio sito internet, delle informazioni concernenti ogni aspetto della propria organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità.
7. La Provincia è tenuta ad adottare un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, al fine di promuovere la massima trasparenza nella propria organizzazione e nella propria attività.

Articolo 54 Motivazione dei provvedimenti amministrativi

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato.
2. Le modalità ed i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento e la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, i termini e le autorità cui è possibile ricorrere, i diritti e le garanzie dei soggetti del procedimento amministrativo sono disciplinate dalla normativa vigente e dal regolamento sul procedimento amministrativo stesso.

Articolo 55 Criteri e modalità per la concessione di contributi a Enti e Associazioni

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a enti pubblici e privati sono disciplinate dalla normativa vigente e da apposito regolamento.

Articolo 56 Accesso civico

1. L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussistono specifici obblighi di trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata, di regola, al Responsabile della trasparenza, salvo delega ad altro dirigente dell'Ente, che si pronuncia sulla stessa.
3. L'ente, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione del documento, dell'informazione o del dato richiesto nel sito e li trasmette contestualmente al richiedente.

TITOLO VIII PATROCINIO LEGALE

Articolo 57 Patrocinio legale

1. La Provincia, qualora si instauri un procedimento civile, penale o amministrativo-contabile nei confronti del Segretario Generale, del Direttore Generale se nominato e dei dipendenti, connesso direttamente a fattispecie poste in essere nell'espletamento di compiti d'istituto o d'ufficio, verificato che non sussista conflitto d'interessi tra la posizione dei medesimi e quella dell'Ente, assume sin dall'inizio di tali procedimenti l'onere economico della difesa.
2. La scelta del legale di fiducia, limitata ad un unico difensore, deve essere comunicata tempestivamente dall'interessato all'Amministrazione.
3. La statuizione contenuta in sentenza passata in giudicato di accertata responsabilità dell'interessato comporta la restituzione a carico del medesimo di tutte le anticipazioni, a qualunque titolo effettuate, nell'arco del procedimento.

TITOLO XI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 58 Modifiche allo Statuto

1. Le modifiche al presente Statuto sono approvate dal Consiglio provinciale e dall'Assemblea dei Sindaci con le medesime modalità e maggioranze previste per la sua prima adozione.

Articolo 59 Pubblicazione ed entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto e le sue eventuali modifiche sono pubblicate, nelle forme di legge, all'Albo pretorio on line della Provincia ed entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione.
2. Lo Statuto è trasmesso alla Regione al fine della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed è inviato al Ministero dell'Interno.

Articolo 60 Norme suppletive ed abrogazioni

1. Lo Statuto provinciale abroga integralmente il pre-vigente Statuto. Per quanto in esso non disposto, si provvederà mediante appositi regolamenti.
2. A tal fine, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto verrà operata una ricognizione completa di tutti gli atti di regolazione, di funzioni e attività, vigenti al momento dell'entrata in vigore dello Statuto. Sino a quella data, per le parti e le disposizioni non in contrasto con il presente Statuto, con le leggi, nazionali e regionali, in materia di riordino delle funzioni delle Province, i predetti regolamenti continueranno a produrre i loro effetti.
3. Sono pertanto implicitamente abrogate e/o modificate le norme dei regolamenti e degli altri atti generali della Provincia che risultassero in contrasto con il presente Statuto.
4. Per tutto quanto non contemplato dal presente statuto si fa espresso rinvio agli istituti disciplinati dal T.U.EE.LL. e dalle varie disposizioni vigenti in relazione agli argomenti trattati, purché non siano in contrasto con la Legge 7 aprile 2014, n. 56.